

ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI PASSIVE

1 TD17: INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO

Descrizione dell'operazione:

Il soggetto non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al soggetto residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.

Il committente residente o stabilito in Italia, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un'autofattura (nel caso di servizi extra-UE) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Deve, a tal fine, predisporre un documento con tipo TD17, ed inviarlo tramite SDI. Il documento **sarà recapitato al solo soggetto emittente** (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'IVA).

Compilazione del documento XML:

Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.

Si ricorda che qualora il prestatore emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/72 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto:

- se il prestatore è extra-UE, il committente deve trasmettere un documento TD17 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del cedente;
- se invece il prestatore è residente in un paese UE, il committente deve trasmettere un documento TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera indicando l'identificativo estero del cedente.

Campo cessionario/committente: dati di chi effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nella sezione "Dati Generali" deve essere riportata:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del **documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intra-UE;**
- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'**autofattura** relativa all'acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Sezione Dettaglio Linee: indicazione dell'**imponibile** presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della relativa imposta calcolata dal committente o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione o codice N2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia).

Campo dati Fatture collegate: indicare gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'Id Sdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.

Campo Numero: consigliabile utilizzare una numerazione progressiva ad hoc.

2 TD18: INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

Descrizione dell'operazione:

Il cedente residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario il quale deve integrare il documento ricevuto con l'imposta dovuta.

A tal fine, il cessionario deve predisporre il tipo documento TD18 ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI. Il documento verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura).

Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.

Compilazione del documento XML:

Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.

Campo cessionario/committente: dati del cessionario che effettua l'integrazione.

Nella sezione "Dati Generali" deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).

Sezione Dettaglio Linee: indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal cedente e della relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).

Campo dati Fatture collegate: indicare gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'Id Sdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.

Campo Numero: consigliabile utilizzare una numerazione progressiva ad hoc.

3 TD19: INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 CO. 2 DPR 633/1972

Descrizione dell'operazione:

Il soggetto non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Il cessionario, ai sensi dell'art. 17, secondo comma del D.P.R. n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di cedente intra-UE) o emettere un'autofattura (nel caso di cedente extra-UE) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.

Deve, a tal fine, predisporre il **tipo documento TD19**, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI che verrà recapitata solo al soggetto emittente.

Il documento TD19 deve essere utilizzato dal cessionario anche nel caso di:

- emissione di un'autofattura ai sensi dell'art. 17, secondo comma del D.P.R., n. 633/72, per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano (fino all'entrata in vigore dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino);
- integrazione/autofattura ex art. 17 secondo comma del D.P.R. n. 633/72 per acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio italiano, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6;
- acquisto, da un soggetto non stabilito nel territorio italiano, di beni situati all'estero, c.d. "beni allo stato estero" (non rilevante ai fini iva in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.

Compilazione del documento XML:

Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.

Si ricorda che qualora il cedente emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/72, il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto:

- qualora il cedente/prestatore sia extra-UE, il cessionario/committente deve trasmettere un TD19 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del cedente/prestatore;
- qualora invece il cedente/prestatore sia residente in un paese UE, il cessionario/committente deve trasmettere un documento TD19 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del cedente/prestatore.

Campo cessionario/committente: dati del cessionario che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nella sezione "Dati Generali" deve essere riportata:

- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
- la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura.

Sezione Dettaglio Linee: indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini iva in Italia occorre indicare la Natura N2.2).

Campo dati Fatture collegate indicare gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'Id Sdi attribuito alla stessa dallo SDI, se disponibile.

Campo Numero: consigliabile utilizzare una numerazione progressiva ad hoc.